

1° dicembre 2020

Gazzetta ufficiale - dl ristori quater pubblicato su edizione di oggi e già in vigore, atteso al Senato dove sarà assorbito da dl ristori. Ad art. 13 estensione integrazioni salariali a lavoratori in forza al 9 novembre

- **Oggetto:** *il quarto decreto-legge con misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 predisposto dal governo per ovviare alle difficoltà economiche dovute alle misure restrittive introdotte per arginare la seconda ondata dell'epidemia: si tratta del cosiddetto dl Ristori quater, che andrà ad estendere e prorogare gli interventi già in vigore con gli altri tre provvedimenti all'esame referente in prima lettura delle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato.*
- **Alert:** *ad art. 13 estensione integrazioni salariali a lavoratori in forza al 9 novembre e ad art. 1 proroga versamento imposte redditi e IRAP.*
- **Status:** *in vigore da ieri, atteso al Senato per la prima lettura, dove con un emendamento del governo nelle riunite 5° e 6° confluirà nel decreto Ristori.*

È in vigore da ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, [serie generale n. 297](#), il **quarto decreto legge con misure finanziarie urgenti** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 predisposto dal governo per ovviare alle difficoltà economiche dovute alle misure restrittive introdotte per arginare la seconda ondata dell'epidemia: si tratta del cosiddetto dl **Ristori quater**, che andrà ad estendere e prorogare gli interventi già in vigore con gli altri tre provvedimenti all'esame referente in prima lettura delle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato. Il provvedimento, che stanziava gli **8 miliardi di scostamento di bilancio** autorizzato all'unanimità dal Parlamento la scorsa settimana, era stato licenziato dal Cdm di domenica sera (vedi ES 30/11/2020) ed è atteso ora al Senato, dove **confluirà nel testo del primo decreto Ristori tramite un emendamento del governo da presentare nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato (che esaminano i testi in sede referente)**, stesso iter seguito per il bis e il ter.

Di seguito un'analisi dell'intero articolato.

TITOLO I - Disposizioni in materia fiscale e contributiva

Articolo 1

Stabilisce che, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello

Stato, il **termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP** in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto Agosto e all'articolo 6 del decreto Ristori-bis, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a **50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il **termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021**. Le disposizioni si applicano a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli **Allegati 1 e 2 al decreto Ristori-bis**. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione entro il 30 aprile 2021**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 2

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a **50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte** e delle **trattenute relative all'addizionale regionale** e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la **neutralità finanziaria** per lo Stato, le regioni e i comuni;
- ai versamenti relativi all'**imposta sul valore aggiunto**;
- ai versamenti dei contributi **previdenziali e assistenziali**.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel

territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, **dopo il 30 novembre 2019**. Le disposizioni si applicano a **prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti**, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 **dpcm del 3 novembre 2020** (vedi ES 4/11/2020) che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **elevata o massima gravità (zone rosse)** e da un livello di **rischio alto (zone arancioni)** individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto Ristori-bis, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'**Allegato 2 allo stesso decreto** o esercitano l'**attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 3

Stabilisce che il termine per la presentazione in via telematica della **dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive**, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al **10 dicembre 2020**.

Articolo 4

Estende la validità della norma di cui all'articolo 68 comma 3 del decreto Curaltalia, prevedendo che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020 delle **definizioni agevolate** non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle rate entro il termine del **1 marzo 2021** (non più 10 dicembre 2020).

Articolo 6

Stabilisce che le disposizioni introdotte dall'**articolo 1 del dl Ristori (Contributo a fondo perduto** da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

Articolo 7

Contiene norme di razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione degli adempimenti fiscali, così come disciplinato dall'articolo 19 del dpr 602/1973.

Articolo 8

Interviene sulle disposizioni degli articoli 78 del decreto Agosto, 9 del decreto Ristori e 5 del decreto Ristori-bis in materia di **esenzione per il 2020 della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)**, riferendo la norma ai **"soggetti passivi di imposta"** e noi più ai "proprietari" gestori di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi, cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo, night-club.

TITOLO II - Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro

Articolo 9

Rinnova per il mese di novembre **2020** le misure già introdotte con l'articolo 9 del decreto Agosto ed estese ad ottobre dall'articolo 15 del decreto Ristori. Riconosce l'erogazione una tantum dell'**indennità di 1000 euro ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e a quelli che hanno perso il lavoro nello stesso periodo e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Nello specifico, l'indennità è riconosciuta a:

- **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto.
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dalle stesse attività superiore a 5000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità di 1000 euro inoltre è riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale negli stessi settori del punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lo stesso articolo riconosce un'indennità di 1000 euro ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto allo stesso Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, e non titolari di pensione.

Il requisito relativo al non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Reddito di emergenza.

Articolo 10

Incrementa di **92 milioni di euro per il 2020** la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito dall'articolo 3 del decreto Ristori.

Articolo 11

Stabilisce che per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società **Sport e Salute S.p.A.**, nel limite massimo di **170 milioni di euro per il 2020**, un'indennità pari a **800 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività**.

Articolo 12

Incrementa:

- di **90 milioni** per il 2021 il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito dall'articolo 89 del decreto Curaltalia.

- di **10 milioni** di euro per il 2020 il Fondo istituito dall'articolo 182 del decreto Rilancio per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

- di **350 milioni di euro** per il 2020 e **50 milioni per il 2021** il Fondo per il ristoro delle perdite subite dal settore delle **fiere** e dei **congressi** istituito dall'articolo 183 del decreto Rilancio.

- di **400 milioni** di euro le disponibilità del fondo rotativo per il sostegno dell'internazionalizzazione iscritto al Mise.

Articolo 13

Dispone che i **trattamenti di integrazione salariale** di cui all'**articolo 1 del decreto Agosto** (Nuovi trattamenti di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**) sono riconosciuti anche in favore dei **lavoratori in forza alla data del 9 novembre** (di entrata in vigore del decreto-legge Ristori-bis), nel limite di **35,1 milioni di euro** ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

TITOLO III- Ulteriori misure urgenti

Articolo 14

Dispone che, in considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e per contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, **le elezioni suppletive per i seggi della Camera e del Senato** dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il **31 marzo 2021**.

Articolo 15

Contiene norme sul differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale.

Articolo 16

Rinvia al 2023 le scadenze relative all'attuazione del federalismo fiscale di cui al dlgs 68/2011.

Articolo 18

Contiene norme sulla deroga alla disciplina degli **aiuti di Stato** di cui all'articolo 52 della legge di bilancio 2013, disponendo che l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di cui ai commi 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti stessi.

Articolo 19

Dispone che i gestori di **fondi di investimento alternativi** che, in base alle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono **fondi**

immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le nuove procedure introdotte dall'articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 con lo scopo di completare lo smobilizzo degli investimenti (**Proroga Straordinaria**).

Articolo 21

Stabilisce che il **Fondo per la filiera della ristorazione** introdotto dall'**articolo 58 del decreto Agosto** ha una dotazione pari a **250 milioni di euro** per il 2020 e **200 milioni per il 2021** (non più 600 milioni per il 2020) che costituiscono limite di spesa. Conseguentemente, il decreto Mipaaf del 27 ottobre che disciplina il fondo (vedi ES 28/10/2020) viene adeguato alla nuova previsione di spesa.

Articolo 23

Istituisce per il 2021 un **Fondo nello stato di previsione del MEF** con una dotazione di **5.300 milioni di euro per il 2021** finalizzato alla **perequazione delle misure fiscali concesse ai sensi dei decreti Curaltalia, Liquidità, Rilancio, Agosto, proroga riscossioni (confluito nel dl sullo stato di emergenza) e ristori 1, 2, 3 e 4** per i soggetti che con gli stessi provvedimenti siano stati destinatari di **sospensioni fiscali e contributive** che registrino una **significativa perdita di fatturato**. Per questi soggetti può essere previsto **l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi** sulla base dei parametri individuati con dpcm, adottato su proposta del Mef e del Mise, acquisito il parere delle commissioni parlamentari da rendere entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.

Articolo 24

Modifica il **decreto 33/2020 del 16 maggio 2020** che conteneva l'**allentamento delle misure restrittive dopo il lockdown** e introduceva la disciplina del report epidemiologico settimanale del ministero della Salute. Aggiunge il comma 16-ter dell'articolo 1, secondo cui **l'accertamento della permanenza di una regione per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive**, certificato dalla Cabina di regia del ministero della Salute, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo

di **14 giorni**, delle misure relative allo **scenario immediatamente inferiore**, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Articolo 25

Dispone che, in relazione alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, per consentire alle Regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari, la società individuata può procedere al **riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci**, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle **azioni di titolarità**, alla data di entrata in vigore della disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 26

Contiene le coperture e precisa che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione allo scostamento di bilancio di 8 miliardi di euro approvata il 26 novembre 2020 dai due rami del Parlamento.